



Città di Settimo Torinese

Piazza della Libertà, 4
10036 Settimo Torinese
Tel +39 011.80.28.211 Centralino
Fax +39 011.800.70.42 Genarale
www.comune.settimo-torinese.to.it
P.E.C. settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it
P. IVA 01054240013



Corpo di Polizia Municipale Ufficio Comando

Via Ariosto, 36 Bis
10036 Settimo Torinese
polizia.municipale@comune.settimo-torinese.to.it
Tel +39 011.80.28.903 - 522
Fax +39 011.80.28.550

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) contattabile alla seguente mail: dpo@comune.settimo-torinese.to.it

Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle porzioni di area pedonale provviste di varchi di controllo a rilevamento automatico.

Norme e condizioni per il rilascio di contrassegni

Con delibera n. 176 del 03.09.2024 la Giunta Comunale ha determinato che le porzioni dell'Area Pedonale ubicata nel centro storico della città individuate in via Roma, tratto compreso tra via Mazzini e l'asse viario Verdi-Cavour, e in Piazza della Libertà, via Manzoni e via San Francesco d'Assisi, Vicolo della Torre e piazza della Libertà, saranno sottoposte al controllo automatico degli accessi.

A norma del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 nelle Aree Pedonali la circolazione dei veicoli è interdetta, salvo che si tratti di veicoli in servizio d'emergenza, di velocipedi, di veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, titolari del contrassegno di cui all'art. 188 del citato CdS. Tuttavia la presenza di attività commerciali e di residenze di civile abitazione nonché di rimesse veicolari accessibili all'interno delle vie e piazze considerate, o ancora le particolarità dei luoghi, determinano la necessità di derogare attraverso il rilascio di autorizzazioni, di carattere temporaneo o permanente, il divieto di circolazione previsto in modo generale.

Il presente disciplinare regola le modalità di rilascio delle autorizzazioni al transito, individuando i soggetti legittimati a richiederle

ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE

- 1) La circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito delle Aree Pedonali istituite dal Comune di Settimo Torinese ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", è vietata dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

2) Il presente disciplinare determina le regole ed i requisiti attraverso i quali l'Ente provvede al rilascio di autorizzazioni al transito ed alla sosta dei veicoli (autoveicoli, autocarri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 t, motoveicoli e ciclomotori, veicoli ad uso speciale, autocaravan) nelle porzioni di area pedonale del centro storico provviste di apparecchiature per il controllo automatico degli ingressi. I motoveicoli, così come definiti dall'articolo 53 del Codice della Strada, nonché i ciclomotori, così definiti dall'articolo 52 del Codice della Strada, sono equiparati agli autoveicoli. Per le porzioni di Area Pedonale non soggette a controllo automatico degli ingressi permangono le regole già in vigore;

3) In particolare, il Disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni di ingresso, di transito e di sosta nelle suddette aree, nonché deroghe ed eccezioni.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1) Le autorizzazioni al transito e sosta nella porzione di Area Pedonale oggetto del presente disciplinare, in quanto atti amministrativi, assumono le caratteristiche di atti immateriali e si concretizzano nella registrazione delle targhe dei veicoli ammessi al transito su portale specifico in gestione al Comando di Polizia Locale collegato alle apparecchiature di rilevamento e lettura ottica delle targhe di identificazione dei veicoli, installati in corrispondenza dei varchi di controllo degli accessi; tale registrazione inibisce l'attivazione del procedimento di accertamento di violazione per i veicoli inseriti nella particolare lista di deroga del sistema di controllo (da ora in avanti denominata "white list") e consentono la circolazione nelle sole aree pedonali sottoposte al controllo automatico degli ingressi, nei limiti previsti dalle presenti norme.

2) Le autorizzazioni, benché immateriali, consentono la circolazione all'interno delle aree pedonali indicate, e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

3) Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato all'atto della registrazione nella white list e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente disciplinare.

4) Le autorizzazioni potranno essere rinnovate su istanza degli interessati qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza determinata al momento del rilascio.

ART. 3 VEICOLI AUTORIZZATI SENZA ISTANZA SPECIFICA

All'interno dell'Area Pedonale i cui accessi sono sottoposti al controllo automatico è consentita la libera circolazione nel rispetto della segnaletica esistente, per comprovate situazioni di emergenza, servizio o lavori, dei veicoli provvisti di insegne, loghi o particolari allestimenti che ne determinano visivamente la funzione pubblica quali veicoli appartenenti a:

- Corpi armati dello Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Polizia Penitenziaria;
- Corpi di Polizia Locale;
- Vigili del Fuoco;

- Istituti di vigilanza privati in servizio per le ricognizioni degli esercizi e locali che si affacciano nel tratto di Area Pedonale di cui trattasi;
- Servizio di Soccorso sanitario e Protezione Civile;
- Società fornitrici di pubblici servizi,
- servizi per lo spazzamento e la raccolta rifiuti;
- veicoli adibiti a trasporto delle salme in occasione delle esequie;
- veicoli ad uso speciale adibiti al servizio di rimozione veicolare su richiesta dell'organo di Polizia Stradale;
- veicoli appartenenti al servizio di recapito della posta appartenenti a Poste Italiane;
- Taxi.

Nelle fattispecie su indicate l'operatore di validazione, palesandosi la funzione attraverso le caratteristiche del veicolo, procederà all'inserimento della targa nella "white list" per l'attivazione dell'autorizzazione al transito ed il conseguente non luogo a procedere alla validazione della violazione;

ART. 4 - VEICOLI AUTORIZZATI CON ISTANZA SPECIFICA PER TRANSITO OCCASIONALE

All'interno dell'Area Pedonale i cui accessi sono sottoposti al controllo automatico é consentita la circolazione, nel rispetto della segnaletica esistente, con inserimento temporaneo nella white list previa istanza specifica e relativa giustificazione al transito, delle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli al servizio di Autorità Militari, Civili e Religiose
- veicoli adibiti al servizio trasporto valori;
- Servizio di Noleggio con Conducente la cui destinazione sia all'interno dell'A.P.;
- Veicoli utilizzati per traslochi o allestimenti di attività commerciali;
- Veicoli utilizzati nelle attività di cantieri edili o stradali ubicati all'interno dell'A.P.;
- Veicoli al servizio di artigiani incaricati per l'esecuzione di opere presso privati residenti all'interno dell'A.P.;
- Veicoli funzionali all'allestimento o alla rappresentazione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, all'interno dell'A.P.;
- Veicoli utilizzati dalle agenzie di pompe funebri per l'allestimento della salma presso il domicilio;
- Veicoli utilizzati da imprese private che abbiano incarico da Poste Italiane per recapitare corrispondenza e colli;
- Veicoli della sposa diretti alla sala matrimoni presso la torre medievale
- veicoli al servizio di persone diversamente abili, titolari di apposito contrassegno;

Nel caso di veicoli al servizio di persone diversamente abili in possesso del contrassegno previsto dall'art. 188 del Codice della Strada, in coincidenza con il primo accesso dovrà essere prodotta istanza, prima del transito, oppure entro 10 giorni dallo stesso; l'autorizzazione avrà validità corrispondente alla validità del contrassegno. Ogni titolare di contrassegno potrà richiedere l'autorizzazione al transito di massimo due veicoli, ovviamente modificabili nel corso della durata dell'autorizzazione.

Per le altre categorie di veicoli sopra elencate ogni accesso occasionale dovrà essere preventivamente autorizzato mediante istanza specifica o comunicato entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto passaggio secondo le previste modalità. Per alcuni veicoli tra quelli sopra indicati, (allestimenti di attività commerciali, cantieri

stradali o edili) qualora i transiti siano legati a cantieri temporanei, potrà essere previsto il rilascio di un'autorizzazione che copra un periodo di tempo contenuto, collegato alle esigenze.

ART. 5 - VEICOLI AUTORIZZATI PER TRANSITI RICORRENTI

- veicoli dei titolari o collegati ad attività commerciali la cui sede risulta all'interno dell'A.P. in possesso di spazio di sosta in area privata;
- veicoli dei titolari o collegati ad attività commerciali (P.E., Negozi, Artigiani) la cui sede risulta all'interno dell'A.P. prive di spazio utile in area privata per le sole operazioni di sosta finalizzata al carico o allo scarico delle merci;
- veicoli in uso a residenti in A.P. in possesso di spazio in area privata (cortili e box auto)
- veicoli in uso a proprietari o locatari o comodatari di box auto o spazio in area privata accessibile dall'A.P.
- veicoli di fornitori abituali o corrieri per il recapito delle merci all'interno dell'A.P.
- veicoli in uso a residenti in A.P. privi di spazio in area privata (cortili e box auto) per le sole operazioni di sosta finalizzata al carico o allo scarico di oggetti e materiali (max 15 minuti con esposizione dell'orario di inizio sosta).
- Veicoli utilizzati per assistenza sanitaria a domicilio.

Gli interessati, in possesso dei previsti requisiti subordinati al presente disciplinare, potranno richiedere il rilascio di apposita autorizzazione amministrativa consistente nell'inserimento nella white list finalizzato alla inattivazione della procedura di rilevamento della violazione.

Le istanze di inserimento nella white – list dovranno essere presentate mediante la compilazione di apposito modulo, reso disponibile sul portale della Città di Settimo Torinese al link <https://www.comune.settimo-torinese.to.it/it/page/attivazione-controllo-accessi-aree-pedonali-centro-storico> e inoltrate in formato cartaceo presso i punti di front office dell'Ente, o mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica: varchi.area.pedonale@comune.settimo-torinese.to.it e successivamente, dopo breve verifica della presenza delle condizioni di accettazione da parte del personale di Polizia Locale incaricato, inoltrate al protocollo generale dell'Ente per la corretta registrazione.

Tale modalità verrà sostituita a breve dalla compilazione telematica accessibile attraverso lo stesso link <https://www.comune.settimo-torinese.to.it/it/page/attivazione-controllo-accessi-aree-pedonali-centro-storico> il completamento della quale garantirà il corretto inoltro agli uffici competenti al rilascio.

In ogni caso il destinatario del permesso riceverà nota trasmessa all'indirizzo mail comunicato al momento dell'istanza con la conferma del rilascio del permesso e della sua validità temporale.

Il Comando di Polizia Locale si riserva in ogni momento, con giustificate motivazioni, di sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate, informandone i titolari.